# SENATO DELLA REPUBBLICA

## III LEGISLATURA

## 2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

## GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 1960

(33<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

### Presidenza del Presidente MAGLIANO

#### INDICE

### Disegni di legge:

« Istituzione in via temporanea ed eccezionale di elenchi di persone abilitate, sotto la personale responsabilità del notaio, per la presentazione dei titoli, ai fini del protesto, ai sensi dell'articolo 44 della legge cambiaria » (569) (D'iniziativa dei senatori Nencioni e Franza); « Disposizioni sui protesti cambiari elevati dai notai » (664) (D'iniziativa dei senatori Cemmi ed altri); « Disposizioni sui protesti cambiari » (735) (D'iniziativa del senatore Jodice); « Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari » (1075) (Discussione e rinvio):

Presidente			Pag	1.	518,	520,	521,	524,	525,
					527,	<b>52</b> 8,	529,	532,	533
ANGELINI .									520
BERLINGIERI							527,	530,	532
CAPALOZZA								. 524.	531
CAROLI									529
Семмі					520,	523,	524,	525,	531
Dominedo', Sottosegretario di Stato per la									
grazia $e$	la	giu	istiz	ia			522,	524,	526,
						528,	529,	530,	533

Gramegna									$P_{\iota'}g$	, 5	26,	532
JODICE		52	1,	5	22,	, {	52	5,	527	, 5	29,	533
Massari												530
Monni, relatore				51	8,	5	21	,	522,	52	23,	524,
									525,	. 5	29,	532
NENCIONI												520
PICCHIOTTI									522	, 5	523	526
Riccio												523

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Armando, Azara, Berlingieri, Capalozza, Caroli, Cemmi, Cornagyia Medici, Gramegna, Jodice, Leone, Magliano, Massari, Monni, Pelizzo, Picchiotti. Riccio.

Interviene, a norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Nencioni.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dominedò.

33ª SEDUTA (6 ottobre 1960)

PELIZZO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio dei disegni di legge: « Istituzione in via temporanea ed eccezionale di elenchi di persone abilitate, sotto la personale responsabilità del notaio, per la presentazione dei titoli, ai fini del protesto, ai sensi dell'articolo 44 della legge cambiaria » (569), d'iniziativa dei senatori Nencioni e Franza; « Disposizioni sui protesti cambiari elevati dai notai » (664), d'iniziativa dei senatori Cemmi ed altri; « Disposizioni sui protesti cambiari (735), d'iniziativa del senatore Jodice; « Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari » (1075)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Istituzione in via temporanea ed eccezionale di elenchi di persone abilitate, sotto la personale responsabilità del notaio, per la presentazione dei titoli, ai fini del protesto, ai sensi dell'articolo 44 della legge cambiaria », d'iniziativa dei senatori Nencioni e Franza; « Disposizioni sui protesti cambiari elevati dai notai », d'iniziativa de senatori Cemmi ed altri; « Disposizioni sui protesti cambiari », d'iniziativa del senatore Jodice, e « Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari » d'iniziativa governativa.

Data l'identità della materia dei quattro disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

M O N N I, relatore. In materia di protesti cambiari sono stati assegnati a questa Commissione i quattro disegni di legge oggi all'ordine del giorno. In ordine di presentazione i disegni di legge sono: quello d'iniziativa dei senatori Nencioni e Franza, recante il n. 569, che è stato comunicato alla Presidenza l'11 giugno 1959, quello dei se-

natori Cemmi, Tartufoli e Tessitori, n. 664, comunicato il 17 luglio 1959; quello del senatore Jodice, n. 735, comunicato il 7 ottobre 1959; e infine quello d'iniziativa del ministro Gonella, n. 1075, annunziato nella seduta del 9 giugno 1960.

Il disegno di legge Nencioni e Franza, preoccupandosi della necessità di far rientrare nella legalità anche la categoria dei notai, dopo quella degli ufficiali giudiziari, mira ad istituire in via temporanea, e in attesa della definitiva riforma dell'ordinamento del notariato, elenchi di persone abilitate, sotto la responsabilità del notaio, alla presentazione dei titoli ai fini del protesto, ai sensi dell'articolo 44 della legge cambiaria. Tale provvedimento consta di quattro articoli.

Il disegno di legge Cemmi ed altri, di due soli articoli, rilevando l'enorme sviluppo, nell'economia del nostro Paese, della circolazione cambiaria e, in contrasto con esso, la inadeguatezza della legislazione relativa ai protesti e l'insufficienza numerica delle persone qualificate a elevarli, propone che i notai siano autorizzati alla presentazione del titolo, nel protesto di cambiale o di assegno bancario, mediante persona di loro fiducia, ed inoltre che il numero massimo di fiduciari a disposizione dei notai sia fissato dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio notarile, territorialmente competenti, d'intesa fra loro. Anche tale provvedimento ha carattere di rimedio provvisorio in attesa di una organica riforma.

Il disegno di legge del senatore Jodice ha più vasta portata dei precedenti, ed appare, già nelle premesse, esplicitamente in polemica con essi, non condividendone le giustificazioni nè le soluzioni. Tale disegno di legge prospetta l'esistenza di un serio contrasto di interessi fra la categoria dei notai e quella degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti e sostiene che gli ufficiali giudiziari e i loro aiutanti si trovano sempre in condizioni di inferiorità in confronto ai notai; pertanto ne fa proprie le richieste e propone una divisione del lavoro con i notai sulla base della competenza stabilendo appunto per gli ufficiali giudiziari la competenza esclusiva dei protesti di cambiali non eccedenti la somma di lire 35.000, e per i notai la competenza

33a SEDUTA (6 ottobre 1960)

dei protesti di cambiali da lire 35.000 in su. Il disegno di legge Jodice contiene altre disposizioni relative a incarichi di natura particolare che possono essere dati dal magistrato, a sanzioni penali, eccetera, ma anche esso considera soltanto parzialmente la materia del protesto. Offre notevoli aspetti critici, interessanti bensì dal punto di vista della discussione ma, a mio avviso, non accettabili come soluzione. Si deve infatti osservare che, appunto perchè la materia dei protesti ha determinato, e tuttora determina, un contrasto di interessi fra i notai e gli ufficiali giudiziari ogni norma intesa a regolarla deve, senza indulgere a posizioni e a pretese contrastanti, mirare a trovare delle soluzioni oggettive ed eque che contemperino gli opposti interessi con giustizia.

I notai e gli ufficiali giudiziari hanno da tempo fatto pervenire memorie ed appunti, e il relatore ne ha via via preso nota; in verità, l'una e l'altra parte mostravano agli inizi di non essere reciprocamente disposte a concessioni, pur dando prova ciascuna, di lealtà e di correttezza. Ma chi per più lungo tempo ha subito le insistenze, le richieste e le pressioni delle parti, e talvolta anche le loro proteste, è stato il Ministro guardasigilli. L'onorevole Gonella ascoltò le dissonanti voci, tentò ripetutamente di armonizzarle e infine, durante il Congresso di Cagliari del 1959, prese l'impegno di risolvere il problema.

Egli ha mantenuto la parola appunto con la recente presentazione del disegno di legge n. 1075, intitolato « Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari ».

Il Ministro si è reso conto che sarebbe stato ben arduo, qualora fossero venuti in discussione i tre disegni di legge di iniziativa parlamentare, così diversi tra loro, trovare una via d'uscita soddisfacente per tutti; era necessario porsi al di sopra delle parti e sforzarsi di cogliere il meglio delle varie proposte e richieste presentando un testo nel quale nessuna delle parti interessate vedesse ingiustizia per sè o privilegio per altri, ma solo la volontà di regolamentare con equità una materia che è semplice in apparenza, ma — in realtà — complessa e spinosa.

Il relatore ha avuto il piacere di apprendere che i rappresentanti dei notai, pur segnalando l'opportunità di qualche correzione di carattere tecnico-giuridico, sarebbero disposti ad accettare il testo proposto dal Ministro. Inoltre, gli ufficiali giudiziari, per bocca della loro segreteria nazionale, richiamandosi alla precedente corrispondenza, hanno dichiarato di vedere con favore l'approvazione del disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia, con la sola raccomandazione che gli aiutanti coadiuvino gli ufficiali giudiziari nei protesti quali presentatori, cioè senza una particolare autonomia.

Le due parti, quindi, in pratica sono d'accordo nel ritenere che il testo del Governo, salvo qualche lieve emendamento aggiuntivo di carattere non sostanziale, sia senz'altro accettabile.

A questo punto, per ragioni di completezza, mi corre l'obbligo di dire che in questi giorni ho ricevuto anche una richiesta da parte della Associazione dei segretari comunali, richiesta che penso sia stata inviata anche agli altri colleghi.

Ora, su questo argomento è necessario che io esponga il mio pensiero. Io credo che oggi non si possa tornare indietro e modificare tutto il progetto per accogliere le richieste dei segretari comunali, che non sono relative ad una tutela della loro situazione entro i limiti che finora dalla legge sono stati posti, bensì esorbitano da tali limiti, poichè riguardano benefici, funzioni e competenze che fino ad ora non erano state concesse. Il mio parere, in sostanza, è questo: restino ferme le disposizioni che esistono nelle leggi a favore dei segretari comunali laddove mancano gli ufficiali giudiziari e i notai. Penso infatti che nessuno abbia intenzione di privare i segretari comunali di quelle funzioni; ma oltre ciò non dobbiamo andare.

Concludendo: i senatori Nencioni e Franza, se non ricordo male, hanno visto, col disegno di legge governativo, sostanzialmente soddisfatta l'esigenza che essi avevano inteso, col loro disegno di legge, tutelare.

Dal collega Cemmi ho saputo, come ripeto, che anche i notai sono sostanzialmente d'ac-

33° SEDUTA (6 ottobre 1960)

cordo nell'accettare il provvedimento governativo.

Il senatore Jodice può constatare che il Ministro — il quale non poteva nè dimenticare nè trascurare le attese degli ufficiali giudiziari (che tutti noi conosciamo fedeli servitori della giustizia e perciò meritevoli di considerazione, di aiuto e di protezione) — in effetti ha bene tutelato, nei limiti del possibile, il loro interesse e la loro attesa. Infatti, il disegno di legge n. 1075 reca una ampia e chiara premessa che, partendo dall'impostazione giuridica del problema, dà conto dell'innovazione relativa alla figura del presentatore, e la inquadra, per la materia cambiaria nella tradizione dell'ordinamento notarile disciplinandone rigorosamente l'operato. La questione relativa al numero dei presentatori è sorta soltanto per i notai; per gli aiutanti ufficiali giudiziari la determinazione del numero è regolata dalle norme dei rispettivi organici, quindi non ha bisogno di una particolare disciplina nel disegno di legge riguardante la materia oggi in discussione.

La nuova regolamentazione dei protesti proposta dal Governo, ed ogni risoluzione da esso prospettata per le modalità del servizio, per le ripartizioni del lavoro, per le funzioni di controllo dei Consigli notarili e delle Corti d'appello, contemperano le esigenze sia dei notai che degli ufficiali giudiziari, in quanto l'innovazione non pregiudica per questi ultimi l'attuale situazione che è ritenuta favorevole.

Io penso pertanto che la Commissione possa senz'altro approvare il disegno di legge d'iniziativa governativa, sia pure con le modifiche che saranno ritenute opportune e che io stesso mi permetterò di suggerire, ove altri non le avanzi, allorchè si perverrà all'esame dei singoli articoli del disegno di legge stesso.

PRESIDENTE. Colgo l'occasione dell'ingresso in quest'aula del senatore Armando Angelini per rivolgergli il nostro saluto. Egli per la prima volta, dopo cinque anni di lavori, per così dire, ferroviari, viene nella nostra Commissione, ritornando ai lavori legali (che credo siano nelle sue parti-

colari, affettuose simpatie) portando fra noi tutto il suo valore, la sua diligenza e la sua competenza. (Segni di consentimento).

ANGELINI. Ringrazio vivamente.

 $P \mathrel{R} \mathrel{E} \mathrel{S} \mathrel{I} \mathrel{D} \mathrel{E} \mathrel{N} \mathrel{T} \mathrel{E}$  . Ripi endiamo la discussione.

C E M M I . Desidero, anche a nome del Consiglio nazionale del notariato, ringraziare il ministro Gonella della sollecitudine e della diligenza con la quale ha voluto elaborare il disegno di legge governativo, il quale sembra che riscuota l'approvazione anche da parte degli ufficiali giudiziari.

Inoltre, per quanto mi riguarda, dichiaro che il disegno di legge da me presentato è fedelmente conglobato nel disegno di legge governativo, per cui posso senz'altro esprimere nei confronti di quest'ultimo, anche a nome del Consiglio nazionale del notariato, parere favorevole, salvo qualche lieve emendamento che si potrà apportare durante la discussione.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi associo pienamente al collega senatore Cemmi nel ringraziare il ministro Gonella, ma vorrei che gli giungesse un grazie particolare da parte mia, che ho sollevato, vorrei dire clamorosamente, la questione durante la discussione sul bilancio della giustizia nell'anno 1959-60.

Si sentiva da tempo, infatti, l'esigenza di regolamentare la materia, in quanto la prassi aveva ormai preso il sopravvento; una prassi non contra legem, nel senso esatto che si dà a tale espressione, dal momento che vi era già una certa tolleranza al riguardo, bensì praeter legem.

Malgrado questo, i notai si sentivano in una posizione di disagio poichè coloro che, per necessità, venivano a svolgere irregolarmente questo particolare aspetto della loro professione, potevano essere sottoposti a procedimento penale in quanto nella stesura del protesto si poteva riscontrare un falso in atto pubblico.

A seguito di ciò, si è venuta a creare un'atmosfera di sospetto e di contrasto tra

33a SEDUTA (6 ottobre 1960)

ufficiali giudiziari e notai, contrasto, tuttavia, solo apparente poichè, abbiamo visto, nella sostanza vi è identità di vedute; e non può esservi altro che identità di vedute e cooperazione fra le due categorie, dal momento che entrambi operano nello stesso ambito e sentono le stesse necessità!

Se gli istituti bancari si servono di determinati notai di loro fiducia per quanto riguarda i protesti, ciò risponde alla necessità di garantirsi a causa dell'entità delle somme cui essi si riferiscono, senza avere d'altra parte l'intenzione di menomare gli ufficiali giudiziari, manifestando per essi sfiducia.

Non intendo, comunque, esaurire l'argomento e sono ben lieto che il ministro Gonella abbia sentito la necessità alla quale ho accennato, mantenendo, con una celerità che gli fa onore, la promessa formale fatta di elaborare un provvedimento che potesse risolvere il problema delicatissimo della regolamentazione del servizio dei protesti cambiari.

Mi compiaccio del fatto che siano giunte comunicazioni sia da parte del Sindacato ufficiali giudiziari, come da parte del Consiglio notarile, che esprimono entrambi, malgrado qualche perplessità che verrà considerata in seguito, parere nella sostanza favorevole al disegno di legge governativo, e non mi rimane che prendere atto di una pagina parlamentare veramente nobile, per cui si può giungere, in così breve tempo, alla completa attuazione di un provvedimento di tanta importanza.

JODICE. Vorrei prospettare l'opportunità di un rinvio della discussione, in quanto non so se essa potrà essere esaurita nella giornata di oggi: credo, infatti, che al riguardo non vi sia quella piena convergenza di pareri che è stata sottolineata dai colleghi che mi hanno preceduto.

Evidentemente, tra il disegno di legge da me presentato e quello presentato dal ministro Gonella vi sono dei punti di contatto; ma questo non toglie che vi siano anche delle divergenze di carattere sostanziale.

Tuttavia, se la Commissione ritiene che vi sia un'urgenza tale da richiedere un rapidissimo esame del provvedimento, si proceda pure; io tengo a dichiarare di essere contrario ad iniziarne la discussione oggi stesso, in quanto ritengo che il problema debba essere studiato più accuratamente e possa venire esaminato con tutta tranquillità subito dopo le prossime elezioni amministrative.

PRESIDENTE. Desidero far osservare al senatore Jodice che già da moltimesi i disegni di legge relativi ai protesti cambiari sono all'ordine del giorno di questa Commissione e che ne è stata rinviata ripetutamente la discussione, prima per le vicende parlamentari, quindi per le vacanze, e così via.

JODICE. fo non vorrei discostarmi dal coro di elogi che si è levato verso il ministro Gonella; devo, tuttavia, far rilevare, che se vi è stato un ritardo nella discussione dei disegni di legge, esso non è dovuto alla Commissione. Infatti, come gli onorevola colleghi sanno, erano già da tempo all'ordine del giorno tre disegni di legge di iniziativa parlamentare, dei quali noi abbiamo omesso di sollecitare la discussione dal momento che il Ministro di grazia e giustizia aveva annunciata come imminente la presentazione di un suo disegno di legge: esso è stato effettivamente presentato, alla distanza, però, di un anno.

Non credo, pertanto, che appena posto il disegno di legge governativo all'ordine del giorno, sorga tutto ad un tratto l'urgenza improrogabile di risolvere il problema in esame.

M O N N I , relatore. Vorrei far osservare al collega senatore Jodice che se esistessero delle difficoltà tali da richiedere un più ponderato ripensamento, una più matura riflessione, io stesso avrei proposto una sospensiva. Confermo, invece, come ho già rilevato, che vi è un sostanziale accordo tra le parti interessate e che la comunicazione inviataci dagli ufficiali giudiziari, e per essi dai loro rappresentanti responsabili, non menziona il disegno di legge presentato dal senatore Jodice in quanto ritiene che quello d'iniziativa del ministro Gonella raccolga e

33a SEDUTA (6 ottobre 1960)

consideri tutte le istanze, le proposte e le esigenze della categoria.

JODICE. Resta sempre, però, da considerare la questione relativa agli aiutanti ufficiali giudiziari.

MONNI, relatore. Per gli aiutanti ufficiali giudiziari non sono previste particolari disposizioni, in quanto per essi vi è una disciplina separata che non è stata modificata; pertanto, a costoro nulla viene tolto, dal momento che al riguardo non vi è nulla di innovato o di compromesso.

A mio avviso, quindi, è necessario procedere nella discussione e cercare di portare a termine il nostro lavoro nel più breve tempo possibile, poichè il provvedimento oggi al nostro esame risponde ad una esigenza che si è rivelata quanto mai necessaria ed opportuna.

D O M I N E D O', Sottoseyretario di Stato per la grazia e la giustizia. Desidero, anzitutto, prendere atto dei consensi al disegno di legge d'iniziativa governativa espressi sia dal relatore senatore Monni, come dai senatori Cemmi e Nencioni, nonchè, fondamentalmente (salvo alcune questioni che, sebbene importanti, rientrano in un quadro più generale), dal senatore Jodice.

Mi dichiaro senz'altro favorevole al proseguimento della discussione.

Dato il coro di sostanziali consensi, non ho bisogno di insistere per illustrare il concetto ispiratore del provvedimento, il quale, tenendo conto dei tre precedenti disegni di legge d'iniziativa parlamentare, ha creduto di operare in una visione di armonia nei confronti degli interessi talvolta contrastanti delle categorie considerate.

La ragione ispiratrice, infatti, è stata questa: l'armonia fra le categorie nel rispetto delle loro funzioni. Si riscontra, pertanto, una certa architettura: precisamente si può dire che il fidefaciente stia al notaio come l'aiutante sta all'ufficiale giudiziario.

Per quanto riguarda, inoltre, l'altra categoria indirettamente interessata, quella cioè dei segretari comunali, condivido con pienezza le considerazioni esposte dal relatore.

Ritengo, infatti, che la funzione del segretario comunale, il quale solo in determinati casi previsti dalla legge può assolvere i compiti di cui stiamo trattando, sia intrinsecamente diversa da quella svolta sia dal notaio che dall'ufficiale giudiziario. A mio parere, pertanto, non è assolutamente il caso di porre sullo stesso piano la sua funzione con quella delle altre due categorie.

PICCHIOTTI. Tra le varie proposte di legge vi è un'armonia, una convergenza che io ritengo solo apparente, poichè nella pratica tutte le armonie diventano disarmonie.

Vorrei, pertanto, sapere se oltre l'armonia dei proponenti vi è anche l'armonia dei soccombenti, di coloro cioè che dovranno pagare le cambiali. In genere, costoro sono tutti scontenti, ma lo sono più o meno a seconda delle tariffe che devono pagare; la spesa del protesto, infatti, si risente maggiormente sulle cambiali ad importo basso che su quelle ad importo elevato, e questo specialmente in relazione al fatto che la circolazione di effetti di importo relativamente modesto si verifica nelle zone depresse del nostro Paese.

Per questa ragione vi è una sostanziale distinzione fra gli interessi di coloro che propongono il provvedimento, e quelli di coloro che saranno ad esso sottoposti; è necessario, pertanto, fare delle discriminazioni, tenendo conto delle particolari situazioni di determinate regioni italiane, che possono sopportare pesi maggiori o minori a seconda della dilatazione o della restrizione del commercio.

Sarebbe, quindi, opportuna una delimitazione per cui i protesti fino alle 35.000 lire fossero levati dagli ufficiali giudiziari (e così costerebbero di meno), mentre nei centri più ricchi tale compito può essere lasciato ai notai.

Inoltre, vorrei ricordare che gli ufficiali giudiziari chiedono che i « presentatori » dei notai debbano rispondere agli stessi requisiti richiesti per i « presentatori » degli ufficiali giudiziari, dal momento che fra di essi non vi è alcuna distinzione.

33ª SEDUTA (6 ottobre 1960)

M O N N I , relatore. Ma questo è già previsto dall'articolo 4 del disegno di legge!

PICCHIOTTI. Allora, in questo caso l'armonia esiste e speriamo che sia di lunga durata!

Vi è, comunque, un'altra questione sulla quale richiamo l'attenzione dei colleghi: quella relativa ai segretari comunali. I quali, secondo il mio parere, non chiedono nulla di anormale o di impossibile, ma solo che non si riducano nei loro confronti i diritti già acquisiti in forza del decreto-legge 20 marzo 1924, n. 372.

Nella comunicazione che i segretari comunali ci hanno inviato è ricordato che, in base alla disposizione citata, ad essi spetta la funzione di ufficiale di protesto nei seguenti casi:

- nei comuni che non sono sede di notaio o di ufficiale giudiziario;
- 2) nei comuni sede di notaio o di ufficiale giudiziario, quando tali posti siano vacanti e non coperti, neppure temporaneamente, da sostituti ammessi per legge;
- 3) nei comuni sede di notaio o di ufficiale giudiziario, quando questi siano assenti o impediti.

Inoltre, sempre nella stessa comunicazione è detto, mi pare sommessamente, ma con senso della realtà: « È pur vero che il disegno di legge n. 1075 " Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari", presentato dal Ministro di grazia e giustizia al Senato della Repubblica nella seduta del 9 giugno 1960 e assegnato per l'esame in sede deliberante, alla 2ª Commissione (Giustizia), non contiene alcuna disposizione nei riguardi dei segretari comunali, per i quali resterebbero ferme le norme sopra menzionate, ma la categoria ha ragione di temere che, all'atto pratico, rimanendo il predetto disegno di legge immutato, le facoltà e possibilità dei segretari medesimi, in ordine alla levata dei protesti, verrebbero di fatto annullate.

Ciò si verificherebbe, senza dubbio, nei comuni in cui, quantunque essi siano sedi di notaio, il segretario esercita la funzione di ufficiale di protesto, trovandosi il notaio nella impossibilità di levare tutti i protesti per ragione del loro numero: il segretario in siffatti casi, svolge, praticamente, la funzione che verrebbe attribuita al "fiduciario", istituto previsto nel disegno di legge n. 1075, e, pertanto, ove quest'ultimo fosse convertito in legge, si determinerebbe uno squilibrio a danno dei segretari comunali, non rispondente, certo, a principi di equità, alterandosi, anche profondamente, le situazioni precostituite ».

Essi chiedono, pertanto, che nel disegno di legge presentato dal ministro Gonella venga fatta menzione dei loro diritti sanciti dalla legge speciale e a me pare che il pleonasmo — se di pleonasmo si tratta — non rechi disturbo a nessuno.

RICCIO. Sarebbe sufficiente che il senatore Picchiotti presentasse al riguardo un ordine del giorno.

C E M M I. Noi stiamo discutendo una legge per regolamentare il servizio dei protesti cambiari in ordine alla presentazione del titolo. I segretari comunali hanno delle funzioni particolari determinate dalla legge che regola il loro ordinamento, e possono avere una funzione sussidiaria a quella dei pubblici ufficiali, ma non parificata.

Si potrebbe, caso mai, inserire nel disegno di legge una disposizione tendente a chiarire la posizione dei segretari comunali, come s'era anche ventilato, in un primo tempo, al Ministero, in occasione della primitiva stesura del disegno di legge, laddove si chiariva che il protesto può essere elevato dal segretario comunale anche nelle sedi notarili allorchè il notaio o l'ufficiale giudiziario siano impediti o comunque irreperibili. Questo potrebbe essere un principio accettabile.

E, in correlazione con questo, si potrebbe specificare che i segretari comunali possono avvalersi dell'opera dei messi comunali, come di fatto avviene. In tal modo si farebbe rientrare nella legalità quella che è una prassi senza la quale il segretario comunale non dovrebbe fare altro che il presentatore di titoli.

Ciò facendo, ove i colleghi addivengano a tale risoluzione, non si turberà il sistema, anzi si rinforzerà questa branca dell'ammi-

33a SEDUTA (6 ottobre 1960)

nistrazione che ha necessità di essere presa in esame di fronte all'enorme sviluppo della circolazione cambiaria, dovuto soprattutto all'aumento delle vendite a rate.

Quanto alla competenza per valore, occorre garantire la facoltà di scelta, altrimenti si andrebbe contro i principi costituzionali. Dove non esistono ufficiali giudiziari come si può eseguire il protesto, anche per cambiali di importo inferiore alle 35.000 lire? E non è neppure un problema di costo, poichè i pubblici ufficiali hanno tariffe che sono di questa entità: per un titolo eccedente le 100.000 lire l'onorario è di 300 lire, di cui 60 vanno alla Cassa e 240 rimangono al notaio.

Credo di aver risposto in modo chiaro alle obiezioni del collega Picchiotti, seppuve melto brevemente, secondo il mio costume.

C A P A L O Z Z A . Desidererei fare una domanda al collega Cemmi. Se il protesto viene elevato dall'ufficiale giudiziario viene a costare di più o di meno? Se, infatti dovesse accadere che proprio i protesti elevati dagli ufficiali giudiziari costino più di quelli elevati dall'organo il quale è ad hoc preposto, sarebbe opportuno adattare il costo della prestazione da parte dell'ufficiale giudiziario al costo della prestazione da parte del notaio. Sarebbe inesplicabile che la prima fosse più onerosa.

C E M M I. Per quanto riguarda il costo dei protesti eseguiti dagli ufficiali giudiziari non posso rispondere, perchè credo che tale categoria non abbia una tariffa rigida come quella dei notai, la quale è nell'ordine della modestissima cifra che ho citato poco anzi.

M O N N I , relatore. Non c'è dubbio, comunque, che il protesto eseguito dall'ufficiale giudiziario costa di più; non solo le tariffe sono diverse, ma vi sono anche le trasferte. Si tratta, però, di un problema tariffario che esula dal contenuto del disegno di legge; se ne potrà parlare allorchè verrà compilato il relativo regolamento.

C A P A L O Z Z A . Mi permetto di raccomandare al Governo che si tenga con-

to, nella sede più opportuna, della necessità di una perequazione a questo proposito.

D O M I N E D O', Sottosey retario di Slato per la grazia e la giustizia. Posso assicurare il senatore Capalozza che il Governo terrà conto della sua giusta segnalazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun'altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale congiunta dei quattro disegni di legge.

Dobbiamo ora passare all'esame degli articoli.

Tenuto conto di quanto è stato detto nel corso della discussione generale dai senatori Nencioni, Cemmi e Jodice, ritengo che, se non sorge opposizione, potremmo iniziare l'esame degli articoli sulla base del disegno di legge n. 1075, d'iniziativa governativa. S'intende che gli articoli degli altri disegni di legge saranno esaminati su semplice richiesta dei rispettivi presentatori o di uno dei componenti della Commissione. Ritengo che in tal modo, al termine della discussione i tre disegni di legge d'iniziativa parlamentare potranno ritenersi assorbiti nel testo che sarà stato da noi approvato.

Poichè non sorge opposizione, rimane così stabilito.

Do pertanto lettura del primo articolo del disegno di legge n. 1075:

#### Art. 1.

Per il protesto di cambiali o di assegni bancari, che, ai sensi dell'articolo 68 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1669, e dell'articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, può essere effettuato da un notaio, da un ufficiale giudiziario o da un segretario comunale, si stabilisce quanto segue:

1) i notai, sotto la loro responsabilità, possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'articolo 62 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo di persone di loro fiducia da essi scelte tra quelle preventivamente indicate ai Consigli notarili e che abbiano i requisiti ri-

33a SEDUTA (6 ottobre 1960)

chiesti per i fidefacenti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il presentatore del titolo è anche autorizzato al relativo incasso, totale o parziale, ed al rilascio della quietanza;

2) gli ufficiali giudiziari per la presentazione del titolo possono avvalersi dell'opera degli aiutanti, con l'osservanza delle disposizioni di cui al capoverso dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1442.

C E M M I . Faccio notare che vi è un errore materiale alla terza riga dell'articolo: la data del decreto n. 1669 è 14 dicembre 1933, anzichè 21 dicembre 1933.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento l'errore verrà senz'altro corretto.

M O N N I , relatore. Per venire incontro alla esigenza che è stata segnalata dai segretari comunali, e senza violare minimamente le disposizioni già esistenti, propongo che a questo articolo venga aggiunto il seguente alinea: «3) il protesto può essere effettuato dal segretario comunale nei comuni che non siano sede di notaio, oppure quando il notaio e l'ufficiale giudiziario siano impediti o comunque irreperibili ».

Tale aggiunta servirebbe come chiarimento, poichè può in realtà verificarsi il caso che il notaio non sia reperibile o sia impedito per una qualsiasi ragione di forza maggiore.

PRESIDENTE. Prima di passare alla discussione dell'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore, desidero far presente alla Commissione che due proposte di emendamento all'articolo 1 sono state presentate dal senatore Jodice.

Il primo emendamento tende a sopprimere, all'articolo 1, numero 2), le parole « per la presentazione del titolo ».

Prego il senatore Jodice di volerlo illustrare.

JODICE. Questo emendamento trae origine dalla necessità di adeguare il testo del disegno di legge a quanto è affermato nella relazione ministeriale che l'accompagna. Infatti, in quest'ultima è detto che « gli aiu-

tanti conservano non solo la facoltà di eseguire da soli i protesti, in base alla predetta delega (delega che ricevono dall'ufficiale giudiziario), ma anche quella di conseguire lo stesso diritto di accesso, nell'una e nell'altra ipotesi ».

è evidente qui la preoccupazione del legislatore di non recare innovazioni. Se così è, l'articolo 1 del disegno di legge non deve recare innovazioni o turbamenti nella sfera dei diritti acquisiti degli aiutanti ufficiali giudiziari: senonchè la dizione che in esso si usa allorchè si parla di « presentazione del titolo » da parte degli aiutanti, potrebbe far ritenere che l'aiutante stesso possa essere delegato semplicemente per la presentazione del titolo: il che è appunto in contrasto con quanto è detto nella relazione. E insoddisfacente appare anche con la precedente dizione dello stesso articolo 1, che inizia così: « Per il protesto di cambiali o di assegni bancari, che, ai sensi dell'articolo 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, può essere effettuato da un notaio, da un ufficiale giudiziario o da un segretario comunale...».

Quando l'ufficiale giudiziario delega l'aiutante, non lo delega per la presentazione del titolo, come è detto al n. 2) dell'articolo 1; il criterio della legge è quello di lasciare all'aiutante dell'ufficiale giudiziario, laddove venga delegato, i diritti di cui già gode in base alla legge attuale; quindi egli deve venir delegato per l'esecuzione del protesto, e non per la sola presentazione del titolo.

M O N N I , relatore. L'articolo in discussione dice, al n. 1), la stessa cosa riguardo ai notai: «1) i notai, sotto la loro responsabilità, possono provvedere alla presentazione del titolo... a mezzo di persone di loro fiducia...». Ma la presentazione del titolo comporta automaticamente l'esecuzione di tutto l'atto, tanto è vero che l'articolo, sempre al n. 1), soggiunge: «Il presentatore del titolo è anche autorizzato al relativo incasso, totale o parziale, ed al rilascio della quietanza».

La presentazione del titolo non esaurisce l'atto, bensì lo comprende nel suo insieme,

33ª SEDUTA (6 ottobre 1960)

perciò la dizione dell'articolo 1 non deve essere considerata in senso restrittivo. A conferma di ciò il successivo articolo 4 del disegno di legge, dopo aver detto al primo comma che, per i giorni di più numerose scadenze, gli ufficiali giudiziari possono valersi anche di presentatori di loro fiducia, aggiunge al secondo comma: «Rimangono, in ogni caso, ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1442».

GRAMEGNA. A mio avviso, la proposta del senatore Jodice non può essere accolta. Infatti, affinchè possa elevarsi il protesto è necessario presentare il titolo; se a tale presentazione il debito non viene soddisfatto, allora si effettua il protesto. Ecco perchè è necessario che le parole « per la presentazione del titolo » rimangano nel testo.

DOMINEDO', Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Desidero dare uno schiarimento. Sia in relazione alla mens legis del progetto, sia in relazione ai principi cambiari, io ritengo che la presentazione del titolo sia una cosa, e la redazione dell'atto di protesto sia un'altra.

Il presente provvedimento, in sostanza, ha l'intento di creare la figura del presentatore il quale, per quanto riguarda il notaio, è un fidefacente ai termini di una certa legge, e per quanto riguarda l'ufficiale giudiziario è un aiutante ai termini di altra legge. Il rilievo del senatore Jodice è esatto in parte, perchè, quando parliamo di presentazione, diamo al presentatore tutti i poteri tranne quello di redigere l'atto. Elevare il protesto significa accertare il mancato pagamento della cambiale, ovvero la mancata accettazione della tratta. Naturalmente, ove il pagamento avvenga, il presentatore può incassarlo, ed in questo concordo col relatore Monni. Ma il vero e proprio atto di protesto spetta al pubblico ufficiale, sulla base delle risultanze fornitegli dal presentatore. Il primo momento, in sostanza, cede, e subentra il secondo; la legge istituisce un atto del pubblico ufficiale che si snoda attraverso due momenti. Questa è la delicata innovazione della legge; innovazione importante ed opportuna.

Però, non bisogna dimenticare che si tratta sempre di un atto unitario, seppure riferentesi a due momenti, poichè l'atto ufficiale di protesto è fatto solamente dal notaio o dall'ufficiale giudiziario.

Pertanto, senatore Jodice, la spiegazione del testo dell'articolo 1, secondo me, sta nel fatto che esso intende, in ambedue i casi contemplati, disciplinare il momento della presentazione del titolo: nel primo caso da parte del fidefacente per conto del notaio, nel secondo caso da parte dell'aiutante per conto dell'ufficiale giudiziario.

Può darsi, e l'osservazione fatta dal senatore Jodice è acuta, che vi sia, non dirò contraddizione, ma disarmonia fra il testo dell'articolo 1 e la relazione che accompagna il disegno di legge. Può darsi che la relazione vada ultra petita, si da far pensare a qualcosa di diverso da quanto la legge dice e vuole. Ma mi pare che l'interpretazione che noi diamo si debba basare sul testo, sulla norma di legge. La relazione può certamente illuminare, ma, ove esista un divario col contenuto del provvedimento, essa deve necessariamente passare in seconda linea.

PICCHIOTTI. Sarebbe stato necessario formulare l'articolo 1 del disegno di legge in modo da distinguere più chiaramente il momento della presentazione del titolo da quello della redazione dell'atto.

DOMINEDO', Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Come ha già rilevato il senatore Jodice, questo è bene specificato nella relazione che accompagna il disegno di legge stesso.

Inoltre, per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Monni, rilevo che l'articolo 68 della legge cambiaria, nel secondo comma, disciplina il servizio dei protesti cambiari nei Comuni nei quali non esista notaio o ufficiale giudiziario, stabilendo che in tal caso il protesto possa essere elevato dal segretario comunale. Tale problema, pertanto, è già definito legislativamente, dal

33a SEDUTA (6 ottobre 1960)

momento che la legge cambiaria fa corpo con il codice civile.

BERLINGIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me pare che il pensiero del rappresentante del Governo, che ha bene precisato la specifica delimitazione della figura del presentatore, costituisca, in fondo, una esplicazione di quello che è il testo del disegno di legge, il quale, a mio avviso, non ammette nè confusione, nè equivoci.

Sostanzialmente, nell'articolo 1 si stabilisce che il protesto delle cambiali può essere effettuato da tre categorie di pubblici ufficiali; precisamente: dai notai, dagli ufficiali giudiziari e dai segretari comunali. Il protesto, però, è inteso come l'atto sostanziale della redazione, il quale, solo per una formalità, inizia con la presentazione del titolo; ed è in tal senso che gli articoli successivi accennano ai presentatori.

Il presentatore ha un compito limitato, quello cioè di esibire il titolo creditorio e di riferire a colui che è autorizzato a redigere l'atto sostanziale del protesto; altrimenti, se volessimo forzare la mens legis, dovremmo equiparare l'ufficiale giudiziario al presentatore, il notaio al presentatore e il segretario comunale al presentatore.

Ritengo, pertanto, che non sia opportuno apportare degli emendamenti, in quanto l'accettarli significherebbe dare la sensazione de'l'esistenza di un equivoco nella lettera del provvedimento, che, al contrario, a mio avviso, è chiarissimo e veramente incisivo.

PRESIDENTE. Senatore Jodice, insiste nel suo emendamento?

JODICE. Insisto senz'altro, perchè. mentre in un primo momento avevo ritenuto che si trattasse di una discordanza formale, direi lessicale, inavvertita da parte del Ministro, dopo le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato, devo giungere alla conclusione che si tratta invece di una presa di posizione precisa, che da parte mia non posso assolutamente accettare.

Anzitutto, è necessario tenere presente che, nella formulazione del disegno di legge in discussione, siamo vincolati alle norme di carattere generale, di cui alla Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930, alla quale noi abbiamo aderito: ritengo, infatti, che fintanto che non recederemo dall'impegno che abbiamo assunto con tale convenzione non ci potremo discostare dai principi fondamentali in essa sanciti.

Ed uno di tali principi a me pare sia, appunto, quello dell'unità dell'atto di protesto, intesa tale unità nel senso che all'atto di protesto non possono concorrere persone diverse: si tratta di un atto al quale può essere autorizzato solo un pubblico ufficiale.

Di conseguenza, l'espressione inserita nel secondo comma dell'articolo 1 contrasta nel modo più assoluto con il principio generale stabilito dalla Convenzione di Ginevra in quanto prevede due momenti nell'elevazione del protesto, il primo dei quali sarebbe costituito dal fatto della presentazione del titolo al debitore ed il secondo dal fatto che tale presentazione viene, per così dire, assorbita e fatta propria dal pubblico ufficiale, che non vi ha partecipato, il quale procede poi alla stesura definitiva dell'atto di protesto.

Desidererei, pertanto, sapere come e perchè, nonostante il principio sancito dalla Convenzione di Ginevra, possa essere consentito di procedere al protesto mediante una tale duplicità di eventi.

Ritengo, inoltre, che l'articolo 1 non solo contrasti con la legge 19 dicembre 1956 numero 1442, sugli aiutanti ufficiali giudiziari, ma la modifichi: infatti, mentre sino a questo momento, in base appunto alle vigenti disposizioni, gli aiutanti ufficiali giudiziari sono autorizzati, previa delega, ad elevare protesti — e non già a presentare solo il titolo —, con il secondo comma dell'articolo 1 verrebbero ad essere declassati, in quanto, oltre alla citata funzione riconosciuta in base alla legge vigente, ne assumerebbero una seconda — che annullerebbe la prima —, quella cioè di presentatori per conto dell'ufficiale giudiziario.

Sino ad oggi l'aiutante ufficiale giudiziario poteva, su delega dell'ufficiale giudiziario, elevare protesti, ma è certo che da oggi in poi verrà abbassato al rango di mero pre-

33° SEDUTA (6 ottobre 1960)

sentatore, in quanto l'ufficiale giudiziario non gli darà più alcuna delega, servendosi di lui esclusivamente come presentatore, con tutte le conseguenze di carattere economico e morale che ne deriveranno.

Per tali considerazioni, vorrei richiamare l'attenzione innanzitutto del Governo sulla situazione veramente incresciosa che si verrebbe a creare mantenendo immutato l'articolo 1 del disegno di legge in esame; tale situazione di fatto è assolutamente al di fuori dello spirito del progetto, il quale non ha affatto inteso modificare la figura dell'aiutante ufficiale giudiziario, quale è stata delineata nella legge del 1956.

DOMINEDO', Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Vorrei anzitutto precisare ciò che è stato voluto con il disegno di legge in discussione; successivamente la Commissione giudicherà e deciderà in proposito.

Lo spirito della norma, secondo il Governo e parmi anche secondo il relatore, è il seguente: istituire un parallelismo (ecco perchè in precedenza ho parlato di armonia) fra notai ed ufficiali giudiziari, nel senso che agli effetti della presentazione del titolo, e solo agli effetti della presentazione del titolo, gli uni e gli altri possano avvalersi di ausiliari, forniti di determinati connotati giuridici.

Nell'articolo 1, per quanto riguarda la presentazione del titolo, il numero 2 corrisponde al numero 1, cosicchè la funzione di ufficiale rogante, di pubblico ufficiale che eleva il protesto, nell'un caso e nell'altro è sempre del notaio e dell'ufficiale giudiziario.

Il senatore Jodice ha obiettato che in tal modo si viene a togliere qualcosa agli aiutanti ufficiali giudiziari: dico qualcosa, e non tutto, per il fatto che resta sempre ad essi la funzione più congeniale e naturale, quella cioè di presentatori. Ma si potrebbe rispondere a tale obiezione che poichè l'atto pubblico è proprio del pubblico ufficiale, e poichè pubblico ufficiale è solo l'ufficiale giudiziario e non pure l'aiutante ufficiale giudiziario, l'atto del protesto spetta esclusivamente all'ufficiale giudiziario.

Comunque, resta sempre un punto in penombra, quello cioè relativo alla delega, contemplata dalla precedente legge del 1956, per quanto riguarda la stesura dell'atto; tale norma, infatti, si deve intendere abrogata?

A mio avviso, essa viene abrogata, non fosse altro che per interpretatio abrogans: se il disegno di legge, infatti, conferisce all'aiutante determinate funzioni e qualifiche, concentrandole nella funzione di presentatore, ho dei dubbi nell'ammettere che egli possa continuare a svolgere la funzione di pubblico ufficiale come delegato. Tuttavia, questo argomento dovrà essere maggiormente approfondito e sarà necessario che la Commissione ci illumini in merito. Il quesito, in definitiva si concentra in questa domanda: l'aver oggi disciplinato la figura dell'aiutante ufficiale giudiziario nella veste di presentatore, al pari dei presentatori dei notai, significa che gli aiutanti non potranno per il futuro essere più delegati ad elevare protesti?

Per quanto riguarda, poi, il secondo punto considerato dal senatore Jodice, relativo alla Convenzione di Ginevra, devo dichiarare che non ho alcun dubbio in proposito; infatti, concordo pienamente con il senatore Jodice nel dire che compiremmo un illecito internazionale se quanto egli sostiene fosse esatto. Ma è necessario ricordare che l'articolo 8 della Convenzione di Ginevra rimette al potere legislativo di ciascuno Stato aderente alla Convenzione stessa la disciplina della forma del protesto, limitandosi ad imporre la forma pubblica dell'atto di accertamento del mancato pagamento. Pertanto, è da ritenersi che lo spirito e la lettera della Convenzione non venga violato, pur sdoppiandosi l'operazione relativa al protesto in due momenti: quello della presentazione del titolo e quello della redazione dell'atto.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che il senatore Jodice, oltre all'emendamento soppressivo, ha presentato anche un altro emendamento tendente a sostituire nell'articolo 1, al punto 2), le parole finali « al capoverso dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1442 » con le altre: « agli articoli 33 e 35

33a SEDUTA (6 ottobre 1960)

dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 ».

Il senatore Jodice si richiama alla possibilità della delega ai fini del protesto per gli aiutanti ufficiali giudiziari e propone che venga mantenuta ferma tale facoltà.

CAROLI. È senz'altro esatto che, in base all'ordinamento attuale, gli aiutanti possono elevare il protesto: ma questa loro facoltà non viene soppressa dal disegno di legge in esame. Tanto è vero che nella relazione, precisamente al numero 2 della pagina 4 è detto: «Gli aiutanti conservano non solo la facoltà dl eseguire da soli i protesti, in base alla predetta delega, ma anche quella di conseguire lo stesso diritto di accesso, nell'una e nell'altra ipotesi ».

JODICE. Quanto dice il senatore Caroli è esatto, ma contrasta col testo del disegno di legge.

CAROLI. Vi è una sola differenza: gli ufficiali giudiziari mentre per delegare gli aiutanti ad elevare il protesto devono avere l'autorizzazione da parte del Presidente della Corte di appello, per la presentazione, invece, possono avvalersi degli aiutanti senza bisogno del provvedimento di autorizzazione.

È chiaro, pertanto, che il disegno di legge in questione non verrebbe in alcun modo a svuotare di significato la funzione degli aiutanti,

Piobabilmente quanto ha detto il senatore Jodice, cioè che per una ragione economica gli ufficiali giudiziari invece di avvalersi degli aiutanti come delegati se ne avvarranno solo come presentatori, sarà esatto, ma...

JODICE. Se è esatto, non c'è « ma » che tenga!

M O N N I , relatore. Come relatore, mi dichiaro contrario agli emendamenti presentati dal senatore Jodice. Il concetto ricordato dal senatore Caroli, infatti, è ripetuto e chiarito, sempre nella relazione, anche nella seconda colonna della pagina 4 là

dove è detto che l'aiutante da solo può levare il protesto; e questo in base ad una legge, quella del 19 dicembre 1956, n. 1442, che non è affatto abrogata.

JODICE. Ma il Sottosegretario di Stato poco fa ha detto che tale disposizione si deve intendere abrogata!

MONNI, relatore. Ma io non ho detto che il Sottosegretario di Stato abbia ragione!

DOMINEDO', Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Se gli onorevoli senatori sono d'accordo, desidererei che la discussione venisse sospesa per qualche minuto, per avere il modo di accortare al Ministero della giustizia dei dati da sottoporre alla Commissione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta del Sottosegretario di Stato, sospendiamo la discussione per qualche minuto.

(Così rimane stabilito).

(La seduta sospesa alle ore 11,45, è ripresa alle ore 11,55).

DOMINE DO', Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Chiedo venia per l'interruzione, dovuta al tentativo di rendere conto alla Commissione della posizione del Ministero nei confronti del testo del disegno di legge.

Posso dire che, a quel che mi risulta, la mens legis di questo provvedimento è esattamente quella che avevo avuto l'onore di esporvi, tendente a creare un ordinamento il quale abbia carattere permanente e possibilmente armonico, nella disciplina delle diverse categorie concorrenti verso una funzione comune.

La disciplina organica fra le due categorie esige, a nostro avviso, che, come il notaio ha al suo fianco il presentatore nella veste di fidefacente, così l'ufficiale giudiziario abbia al suo fianco il presentatore nella veste di aiutante.

33a SEDUTA (6 ottobre 1960)

Poichè questo sarà l'ordinamento a carattere stabile della materia, tale ordinamento si sovrappone, come avevo accennato, alla legge del 1956. Per conseguenza, ciò che fu disposto in via eccezionale e transitoria nella legge del 1956 deve, secondo il nostro avviso, cedere alla nuova disciplina, la quale vi si sovrappone, riconoscendo funzioni e sancendo diritti a garanzia di tutti gli interessati. È questa una materia di estrema delicatezza, in cui sono in gioco l'interesse del cittadino, l'interesse del risparmiatore, l'interesse del debitore, l'interesse della comunıtà. Noi dobbiamo andare cauti nel disciplinare un tema che investe interessi così complessi; perciò mi permetto di chiedere al senatore Jodice, di cui ho apprezzato la finezza, di volersi rendere conto che si tratta di un disegno di legge che dà finalmente un assetto, che propone una disciplina compiuta, che delinea dei connotati più sicuri, e che non può essere alterato nell'atto stesso in cui ciò tende a fare.

MASSARI. Vorrei fare un'osservazione. Noi sappiamo che il presentatore, sotto la responsabilità del notaio, può riscuotere la somma. Ora, se il presentatore si appropria del denaro, dice la legge che ne risponde civilmente il notaio. Ma se questi non ha nulla da perdere? Evidentemente il carcere è troppo poco come garanzia per il debitore.

Poichè il Sottosegretario ha detto che con questo disegno di legge tende a garantire gli interessi di tutti, io chiedo: come vengono garantiti gli interessi di coloro che pagano?

DOMINEDO', Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Ecco per quale ragione i presentatori debbono rispondere a determinati requisiti. La domanda, del resto, è legittima, e potrebbe investire lo stesso notaio!

BERLINGIERI. In seguito al chiarimento autorevole dato dal Sottosegretario, mi pare che il rilievo da me poc'anzi esposto riceva un conforto non comune.

L'aiutante ufficiale giudiziario non può assolutamente eseguire il protesto, e ciò si desume da fatti che non consentono equivoci. L'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, infatti, recita:

« Nel caso di impedimento temporaneo di un ufficiale giudiziario, o qualora particolari esigenze di migliore distribuzione del servizio nell'ambito dell'ufficio unico lo richiedano, il capo dell'ufficio giudiziario, si avvale, con suo decreto, per tutti gli atti, esclusi quelli di esecuzione, dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio.

« Agli aiutant<sub>1</sub> ufficiali giudiziari, temporaneamente incaricati del servizio dei protesti cambiari, competono i diritti stabiliti dalla legge esclusi quelli di cronologico e di protesto ».

La parola « temporaneamente » dà l'idea di come vi debba essere non soltanto un incarico preciso, ma un incarico che si riferisca alle sole due ipotesi previste dal citato articolo.

Ora, tale concetto non è contrastato, bensì riaffermato dalla relazione che accompagna il disegno di legge in esame, nella quale è detto:

« 2) gli aiutanti conservano non solo la facoltà di eseguire da soli i protesti, in base alla predetta delega (delega da parte del Presidente della Corte d'appello), ma anche quella di conseguire lo stesso diritto di accesso, nell'una e nell'altra ipotesi; ».

In sostanza, mentre l'articolo 1 della legge del 1956 conferisce agli aiutanti ufficiali giudiziari l'incarico in questione soltanto in due casi, e per delega espressa del capo dell'ufficio giudiziario, la relazione, allorchè dice che gli aiutanti ufficiali giudiziari conseguono la facoltà di eseguire da soli i protesti, aggiunge che ciò avviene soltanto per delega del capo dell'ufficio giudiziario, cioè del Presidente della Corte d'appello.

Quale significato ha, allora, il n. 2) dell'articolo 1 in esame? Significa che per la presentazione del titolo, e dunque non per l'esecuzione del protesto l'ufficiale giudiziario si avvale di una persona di fiducia liberamente da esso scelta. Si tratta qui di responsabilità in eligendo sulla quale sarebbe lungo il discorso.

Mi pare dunque, onorevoli colleghi, che non solo non esista contraddizione, ma che sia riaffermato il concetto che l'aiutante ufficiale giudiziario non può elevare il protesto. Altri-

33a SEDUTA (6 ottobre 1960)

menti, qualora volessimo a cuor leggero inserire questo concetto, basandoci sulla legge del 1956, sarebbe necessario, come giustamente dice il senatore Jodice, sopprimere nell'articolo 1 le parole « per la presentazione del titolo », poichè sarebbe strano che occorresse la delega da parte dell'ufficiale giudiziario per la sola presentazione del titolo e che, nello stesso tempo, l'articolo non facesse parola della disposizione contenuta nella legge del 1956.

I casi, quindi, sono due: o prevale il pensiero del Governo, cioè che l'atto sostanziale del protesto deve essere fatto solo dall'ufficiale giudiziario e che l'aiutante può essere delegato esclusivamente per la presentazione del titolo, ed allora il testo dell'articolo in esame va mantenuto così com'è stato formulato; oppure noi riteniamo che l'aiutante ufficiale giudiziario abbia anche il diritto di eseguire, su delega, il protesto, ed allora non basterà più il testo del disegno di legge così come è formulato, ma si dovrà approvare un emendamento aggiuntivo per dichiarare che l'aiutante ufficiale giudiziario ha la facoltà di eseguire il protesto giusta l'ordinamento della legge del 1956. Questo occorrerà dirlo, nel caso, poichè l'attuale dizione dell'articolo 1 in esame ha carattere limitativo, non estensivo.

CEMMI. A mio avviso, il n 2) dell'articolo 1 va armonizzato con l'articolo 4 Infatti, al numero 2) dell'articolo 1 è detto che l'ufficiale giudiziario si può servire in via permanente soltanto dell'aiutante per la presentazione del titolo, mentre nell'articolo 4 si dice che l'ufficiale giudiziario, nei giorni di più numerose scadenze, si potrà servire di altre persone di sua fiducia, ma non qualificate per la presentazione del titolo. Il ricordato n. 2) dell'articolo 1 rafforza e favorisce la posizione degli aiutanti.

CAPALOZZA. Stranamente, a mio avviso, si portano gl<sub>1</sub> stessi argomenti per giungere a soluzioni diametralmente opposte.

Debbo premettere che io sono d'accordo col rappresentante del Governo nel riconoscere che le disposizioni del disegno di legge in esame, e in particolare quella relativa alla differenziazione fra presentazione del titolo ed elevazione del protesto, non sono in contrasto con la norma internazionale

Non sono, invece, d'accordo con l'onorevole Sottosegretario, allorchè egli afferma che con questo provvedimento si tenderebbe ad abrogare le disposizioni contenute nella legge precedente. (Da notare che nel n. 2 dell'articolo in discussione si parla impropriamente di « capoverso dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1442 », poichè tale articolo 1 di capoversi ne ha molti. E se si vuol dire « primo capoverso » si intende quello normativo, cioè quello che modifica la norma e che comincia con le parole « Nel caso di impedimento temporaneo ... », oppure quello che formalmente è il terzo comma? Forse, si tratta qui dell'uno e dell'altro? Ad ogni modo ciò potrà essere chiarito in sede di coordinamento).

Come dicevo, il punto sul quale non credo si possa concordare con l'onorevole Sottosegretario è quello relativo alla tacita abrogazione della norma della legge precedente riguardante la temporanea delega all'aiutante ufficiale giudiziario per l'elevazione del protesto. L'argomento addotto dal Sottosegretario per sostenere tale tesi, infatti, è in netto ed irriducibile contrasto con quanto è scritto nella relazione che accompagna il disegno di legge. Occorre pertanto che sia chiaro che, se votiamo nel senso indicato dal rappresentante del Governo, si revoca nel nulla una parte della relazione; se invece si vuole confermare la norma della legge del 1956, occorre ribadire l'interpretazione contenuta nella relazione, a scanso di confusione e di equivoci.

A me sembra che debba restare ferma la interpretazione della relazione che, dopo aver detto: « 2) gli aiutanti conservano non solo la facoltà di eseguire da soli i protesti, in base alla predetta delega, ma anche quella di conseguire lo stesso diritto di accesso, nell'una e nell'altra ipotesi », aggiunge poi: « ... l'integrazione dell'opera tradizionale degli ufficiali giudiziari con altri soggetti ha diversi riscontri legislativi; il primo è costituito dallo stesso ricorso all'aiutante in base all'articolo 1 della citata legge 19 dicembre

33a SEDUTA (6 ottobre 1960)

1956, n. 1442, in quanto, è vero che l'aiutante da solo può levare il protesto .. ».

Qui non si tratta di discutere (ecco il punto) se l'aiutante ufficiale giudiziario abbia dei poteri troppo vasti. L'aiutante ufficiale giudiziario ha i medesimi poteri dell'ufficiale giudiziario, tutte le volte che si verifichi il caso, del tutto eccezionale, dell'impedimento temporaneo di un ufficiale giudiziario, o qualora si verifichino esigenze di una migliore distribuzione del servizio nell'ambito di un ufficio unico: nelle quali ipotesi è richiesta, cioè è indispensabile, la delega del capo dell'ufficio giudiziario.

Ora, se l'ufficiale giudiziario viene sostituito in toto dall'aiutante in caso di impedimento, come si fa a sostenere che all'aiutante stesso non competa di elevare il protesto, cioè non competa qualche cosa che ha certamente minore importanza di ciò che egli può fare, nell'ambito delle funzioni di rilevante responsabilità dell'ufficiale giudiziario, in seguito alla delega?

Non dobbiamo dimenticare che l'ufficiale giudiziario può elevare il protesto solo nel caso che l'importo del titolo non ecceda le 35.000 lire: non si tratta di affare di gran momento.

Ecco perchè mi permetto di dissentire sommessamente dall'interpretazione contrastante con la relazione, che è stata qui esposta poc'anzi dal Sottosegretario. Io lo prego, anzi, di volerci dare dei ragguagli rigorosi a questo proposito, onde si sappia esattamente ciò che voteremo e quale sia la ferma e non opinabile intenzione del legislatore.

GRAMEGNA. Prego il Sottosegretario di voler chiarire anche la questione delle responsabilità, che già è stata sollevata. Il notaio infatti è responsabile soltanto civilmente; in quale situazione si troveranno allora i debitori?

BERLINGIERI. A mio avviso, l'onorevole Sottosegretario dovrebbe rendersi interprete presso il ministro Gonella dei rilievi prospettati nel corso di questa discussione, in modo che in una prossima seduta questa possa essere ripresa sulla base di una più ampia e precisa informazione.

GRAMEGNA. Vorrei far rilevare, per quanto si riferisce alla responsabilità cui accennava il senatore Massari, che al punto 1 dell'articolo 1 dove si dice: «I notai, sotto la loro responsabilità, possono provvedere alla presentazione... eccetera », viene pertanto riaffermato con chiarezza questo principio.

PRESIDENTE. A questo proposito è stato presentato dal senatore Massarı un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: «Alla richiesta di pagamento, il debitore pronto a pagare ha il diritto di pagare nelle mani del creditore».

Il collocamento definitivo sarà dato a questo emendamento quando avremo esaminato e discusso tutti gli articoli del provvedimento in discussione.

MONNI, relature. Se il Signor Presidente me lo permette, vorrei fare ancora qualche considerazione.

Ho infatti l'impressione che gli onorevoli colleghi, o taluni di essi, abbiano dimenticato di considerare che i protesti li debbono levare i notai e gli ufficiali giudiziari e che, data l'importanza e la vastità della materia, il legislatore ha già prima di oggi consentito e voluto che tanto i notai che gli ufficiali giudiziari fossero aiutati da elementi diversi da loro.

Ora sta avvenendo quello che in Italia purtroppo sempre avviene: che cioè coloro i quali hanno avuto funzioni surrogatorie e succedanee avanzino piano piano la pretesa di porsi nella stessa condizione e posizione di coloro che sostituiscono. Non c'è del resto da meravigliarsi di questo, in un'Italia dove i geometri, secondo le pretese che hanno oggi, si vogliono sostituire agli ingegneri, dove i maestri vogliono fare i professori, e così via.

Questo è un problema che sottopongo alla vostra attenzione e considerazione, perchè scopo del presente disegno di legge è quello di armonizzare i vari interessi, mantenendo nel contempo a ciascuno la posizione assegnatagli dalla legge.

PRESIDENTE. Poichè sono stati sollevati dei problemi, teorici e pratici, al-

33a SEDUTA (6 ottobre 1960)

quanto delicati, sui quali è necessario che i senatori e lo stesso rappresentante del Governo portino una accurata riflessione, ritengo sia opportuno, se non si fanno osservazioni, rinviare il seguito di questa discussione ad altra seduta.

J O D I C E . Sono d'accordo. Prego soltanto la Presidenza di evitare di iscrivere questo disegno di legge all'ordine del giorno prima delle prossime elezioni amministrative.

DOMINEDO', Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Rimaniamo pertanto d'accordo in questo senso.

La seduta termina alle ore 12,40.

Dott. Mario Caroni Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari